

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 marzo 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita e nomina del commissario straordinario Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Ameno e nomina del commissario straordinario Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio e nomina del commissario straordinario Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro e nomina del commissario straordinario Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 febbraio 2008.

Revoca del «grande evento» relativo al «Forum universale delle culture 2013 nella città di Napoli» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 febbraio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastrì nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino ... Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 25 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, terza e quarta tranche Pag. 7

DECRETO 25 febbraio 2008.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, prima e seconda tranche Pag. 8

DECRETO 25 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, undicesima e dodicesima tranche.

Pag. 12

Ministero della salute

DECRETO 17 dicembre 2007.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 14 dicembre 2006, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale Pag. 14

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 1° febbraio 2008.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Pag. 14

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 25 febbraio 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 42850) Pag. 16

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 28 novembre 2007.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baranello in provincia di Campobasso. Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'«Anno europeo delle pari opportunità per tutti», nel valore di € 0,60 Pag. 21

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di Europa 2007: «100 anni di scoutismo», nel valore di € 0,60 e € 0,65 (foglietto € 1,25). Pag. 22

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario dell'istituzione della «Scuola superiore dell'economia e delle finanze», nel valore di € 2,80 Pag. 23

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 70° anniversario degli «Studi cinematografici di Cinecittà», in Roma, nel valore di € 0,65. Pag. 24

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di «Duccio Galimberti», in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita, nel valore di € 0,60 Pag. 25

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60 Pag. 26

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 30 gennaio 2008.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Agri 2000 soc. coop.», a condurre prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui con prodotti fitosanitari Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia - Consob

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kelowna (Canada) Pag. 47

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Blumenau (Brasile) Pag. 47

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria Pag. 47

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Saint Maur International School» Yokohama - Giappone. Pag. 48

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili Pag. 48

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 14 dicembre 2006, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» che individua, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale in quelle indicate nell'elenco approvato con decreto 15 dicembre 1994 dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che ha ricompreso l'Assistenza termale nel livello di assistenza: Assistenza distrettuale;

Visto l'art. 4-bis della legge 15 giugno 2002, n. 112 che istituisce una apposita commissione per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 febbraio 2004 di istituzione della predetta commissione;

Vista la nota 12 ottobre 2005 protocollo n. 25775/DGPROG/1.P con cui il Ministro della salute, preso atto dei compiti che il citato art. 4-bis della legge n. 112/2002 assegna alla Commissione, manifesta l'opportunità che dell'aggiornamento del decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» sia investita la commissione stessa;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006 di proroga, fino al 31 dicembre 2007, del termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2005 relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi

dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Preso atto che la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, istituita, ai sensi art. 4-bis della legge n. 112/2002, con decreto ministeriale 25 febbraio 2004, cui era stato affidato il compito di formulare la proposta in merito alle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ha concluso il suo mandato senza addivenire alla formulazione della proposta e che di tale compito sarà incaricata la nuova Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza il cui decreto istitutivo è in corso di perfezionamento;

Decreta:

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2008, il termine previsto dall'art. unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 29

08A01562

4

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 1° febbraio 2008.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi, per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2008, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

| Scaglioni di fatturato | | Aliquote |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| da € | a € | |
| 0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2008, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2007, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2008

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1,
foglio n. 184*

08A01555

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 42850).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite massimo di spesa di € 45.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 40940 del 15 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005,